

per la convenienza di facilitare l'intelligenza delle operazioni di sottoscrizione che l'Istituto ha esposto due tariffe, una per i premi unici e l'altra per i premi mensili; cosicchè non può essere tenuta corrispondente allè intenzioni dell'Istituto la pretesa che le tariffe per i premi unici fossero senza alcun caricamento di spese; tanto più se si tien conto che i contratti sottoscritti, salvo in minima parte, sono di breve durata e perciò non suscettibili di lasciare margini di benefici di capitalizzazione o di minore mortalità, e si possono ritenere più conformi ad operazioni finanziarie che a vere operazioni assicurative. Pur tuttavia nessuna prescrizione di polizza impone esplicitamente l'obbligo di continuare il pagamento dei premi mensili, nè alcuna clausola di decadenza esiste per costringerne gli assicurati; in tali circostanze, se benevole costrizioni usate verso gli assicurati li hanno potuto indurre finora a continuare i pagamenti dei premi = (ammontanti a circa 5 milioni di lire finora) = devesi riconoscere che la distinzione di una polizza provvisoria per i versamenti mensili e di un'altra complementare per i premi unici, metterebbe in esplicita evidenza la convenienza degli assicurati, per i contratti a capitale differito per periodi brevi, di limitare i contratti alla cessione dei premi unici all'Istituto, senza continuare i versamenti mensili.

Oltre le suddette ragioni che hanno obbligato a soprassedere alla emissione delle polizze oramai deve considerarsi come necessità preliminare di risolvere la questione di porre termine alla Gestione Provvisoria orga-